

RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA: prevede la effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. Viene operato dall'Agente accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del Codice della Strada, oppure quale conseguenza dell'Ordinanza Prefettizia di Sospensione.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada e comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida, a seguito incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure per violazioni di norme del Codice della Strada.

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA: sanzione amministrativa accessoria adottata dall'Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida.

ADDETTO/I: titolare, socio/i, dipendente, compreso familiari collaboratori, agenti e rappresentanti, sub -agenti, consulenti, procuratori.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, garantisce il pagamento delle spese legali e peritali, extragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, per ogni grado di giudizio, nei limiti del massimale di Lit. 20.000.000 per caso assicurativo, ed illimitato per anno assicurativo, compreso arbitrato rituale ed irrituale di un sinistro rientrante in garanzia. L'assicurazione è pertanto prestata per le spese:

- a) per l'intervento di un Legale;
- b) peritali (CTU) e informatore (investigatore privato);
- c) di giustizia nel processo penale (art. 535 cpp);
- d) eventuali, legali e/o peritali di controparte, di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- e) arbitrali rituali e/o irrituali;
- f) transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
- g) formulazioni di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti, compresi ricorsi al Prefetto e/o opposizioni al Giudice Ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di somma di denaro purché superiore a Lit. 150.000, quale sanzione amministrativa;
- h) retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzionali, ed illeciti amministrativi per fatti/atti sconosciuti sorti durante la validità della copertura

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali;
- c) le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi in qualità di creditore;
- d) le spese per controversie in materia amministrativa ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
- e) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;

f) le spese per successioni, donazioni, e/o vertenze derivanti da compravendita permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;

g) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti delle Società di assicurazione (salvo quanto previsto alla voce Arbitrato);

h) spese per controversie tra assicurati;

i) tasse di registro.

Art. 3 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

1. nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera nell'ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;

2. nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino, negli altri casi.

Art. 4 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma Codice Civile; salvo per quanto previsto dalla garanzia duplice difesa penale

Art. 5 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, e precisamente:

a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;

b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;

sempreché denunciati entro 12 mesi dalla cessazione dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.